

Ai signori professionisti delegati

Il Giudice dell'esecuzione,

avendo preso visione dei primi decreti di trasferimento trasmessi da alcuni professionisti delegati, rileva quanto segue.

Quanto alla predisposizione dei decreti di trasferimento, richiama l'attenzione dei professionisti delegati sulla necessità, oltre che di osservare le comuni regole nella redazione dei provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, la compilazione dell'atto senza lasciare spazi completamente vuoti o parzialmente riempiti da generici segni grafici), di indicare con precisione i dati e i elementi riguardanti i beni, i soggetti e i vincoli, previo attento riscontro con i corrispondenti dati ed elementi contenuti nell'ordinanza di vendita, nella perizia e negli altri atti del procedimento.

Quanto agli aggiudicatari, se si tratta di imprese individuali, dovrà essere indicato, quale soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, il soggetto persona fisica, con i suoi dati identificativi anche fiscali, eventualmente quale titolare dell'impresa (cui potrà seguire il nome commerciale dell'imprenditore, ossia la ditta con i suoi dati identificativi, anche fiscali) e non l'impresa, che non è dotata di autonoma soggettività giuridica e non può dunque acquisire diritti.

Richiama altresì l'attenzione dei professionisti circa la necessità di indicare correttamente i richiami normativi pertinenti all'atto. Ricorda al riguardo che l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è stato abrogato dall'art. 136 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e sostituito dall'art. 30 dello stesso d.P.R. Tale norma deve essere indicata nel provvedimento solo se necessario, ossia nel caso di trasferimento di un terreno per il quale si allega il C.D.U.

Qualora al provvedimento si allegi il C.D.U., di tale allegazione va fatta espressa menzione nel decreto di trasferimento, con l'indicazione degli estremi del documento in corso di validità.

Va eliminata l'espressione "esonero il Conservatore da ogni responsabilità", non spettando al Giudice tale facoltà.

Quanto alla data, è sufficiente indicare "Ferrara," e non anche "Tribunale di Ferrara, li".

Si comunichi ai professionisti delegati a cura della cancelleria.

Ferrara, 13 gennaio 2016.

Il Giudice dell'esecuzione  
(*dott. Stefano Giusberti*)